

N. 252/13 R.G.DIB.

N. 536-2013 Reg. Sent.

N. 1176/13 R.G.N.R.

Data del deposito
25 marzo 2013

N. _____ Reg. Mod.3/SG

Redatta scheda il
_____

**TRIBUNALE DI FERRARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice **dott. Franco Attinà**, all'udienza del **20 marzo 2013** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. BALBONI NICOLA, nato a Ferrara il 14.09.1987, ivi res.te in via Giacomo Leopardi, n.11/10

-libero presente-

2. GRANDINI NICOLA, nato a Ferrara l'11.12.1985, ivi res.te in via Alceste Ricciarelli, n.327

-libero presente-

*-entrambi elett.te dom.ti c/o lo studio dell'Avv. Carlo Alberto Zaina in Rimini alla via
Flaminia, n.171/b-*

I M P U T A T I

Reato p. e p. dall'art.110 c.p. e 73 DPR 309/90, per aver, in concorso tra loro, illecitamente coltivato 4 piante di marijuana di circa 40 - 60 cm. di altezza ciascuna, rinvenute all'interno di una serra costruita all'uopo all'interno dell'abitazione.

In Ferrara, il 01.03.2013

Con l'intervento del Pubblico Ministero: **dott. R. Simionati V.P.O.**

Del difensore di fiducia : **Avv. Alberto Carlo Zaina del Foro di Rimini per entrambi.**

Preliminarmente il difensore e gli imputati personalmente chiedono procedersi con le forme del rito abbreviato.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiedendo condanna ad anni 1 di reclusione ed €3.000,00 multa per ciascuno. Confisca di quanto in sequestro.

Il difensore degli imputati chiede rimessione degli atti alla Corte Costituzionale; in subordine, assoluzione per entrambi per mancanza dell'elemento psicologico del reato.

MOTIVAZIONE

BALBONI NICOLA e GRANDINI NICOLA erano tratti in arresto l'1.3.2013 in flagranza di reato per il delitto di coltivazione di stupefacenti.

All'udienza del 2.3.2013, a seguito della convalida dell'arresto, era instaurato il rito direttissimo; era poi chiesto termine a difesa. All'udienza del 20.3.2013 il difensore e gli imputati personalmente richiedevano definirsi il procedimento con rito abbreviato (era respinta l'iniziale richiesta di rito abbreviato condizionato); all'esito della discussione il giudice dava lettura del dispositivo (allegato al verbale d'udienza).

Dagli atti emerge che i Carabinieri procedevano al controllo in strada dei prevenuti e poi – in ragione di dell'atteggiamento circospetto dei medesimi – alla perquisizione della loro abitazione. Presso l'appartamento (di proprietà della madre di Balboni) i militari rinvenivano quattro piantine di canapa, dell'altezza compresa tra i 40 ed i 60 cm e materiale vario per la relativa coltivazione (due piccoli box, una lampada, dei fertilizzanti, ecc.).

I militari rinvenivano altresì due barattoli di vetro con all'interno della marijuana già pronta per l'utilizzo (circa grammi 9).

I due giovani hanno affermato che quest'ultima sostanza era di loro proprietà (un barattolo ciascuno) e che veniva impiegata per uso personale. Con riguardo alle piante, hanno dichiarato di avere provato di comune accordo a coltivarle, perché stufi di doversi procurare in strada lo stupefacente, con i connessi rischi e con l'inconveniente di alimentare traffici loschi. Avrebbero perciò acquistato i semi e dell'attrezzatura in un negozio, ricercato in internet le informazioni utili e poi curato la crescita delle piantine. Al momento del sequestro queste erano ancora giovani per cui non sarebbero ancora state idonee per la raccolta; i prevenuti speravano di trarre dalla coltivazione circa 10-12 grammi di marijuana da ogni pianta.

Si deve ritenere che lo stupefacente rinvenuto nei barattoli di vetro fosse destinato ad uso personale, in ragione sia della quantità rinvenuta, sia delle modalità di conservazione, sia



della circostanza che i due giovani hanno affermato (e la circostanza di per sé verosimile non risulta smentita da evidenze opposte) di essere in procinto di avviare un'attività economica in comune; il Grandini avrebbe anche un'occupazione come lavoratore dipendente; non si ravvisano dunque necessità economiche che potrebbero indurre allo spaccio (d'altra parte rispetto alla citata marijuana il Pm non ha contestato la detenzione a fini di spaccio).

Per le medesime ragioni è verosimile che anche l'eventuale produzione derivante dalle piantine sarebbe stata destinata ad uso personale.

Al riguardo si ritiene non condivisibile l'orientamento fatto proprio dalla Sezione Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 Rv. 239920) per il quale la coltivazione sarebbe sempre penalmente rilevante a prescindere dall'uso (esclusivamente personale o meno) cui il prodotto fosse destinato. Secondo le Sezioni Unite non sarebbe possibile far rientrare la c.d. "coltivazione domestica" nella "detenzione" (come pur aveva ritenuto un diverso orientamento – minoritario – di legittimità: cfr. tra le altre Cass. Sez. 6, n. 42650 del 20/09/2007 Rv. 238153), con la conseguenza che la stessa coltivazione domestica non potrebbe risultare scriminata dall'eventuale destinazione all'uso esclusivamente personale (ai sensi degli artt. 73 co. 1-bis e 75 dpr 309/1990). Come noto, la Suprema Corte ha affermato che la coltivazione integra sempre (a condizione che risulti rispettato il principio di offensività) il reato contestato, perché vi è un significativo scarto temporale tra la coltivazione e l'uso e perché ogni tipo di coltivazione in sostanza determina un aumento della quantità di stupefacente esistente e dà luogo ad un processo produttivo astrattamente capace di "autoalimentarsi" attraverso la riproduzione dei vegetali.

Tali argomentazioni, pur astrattamente condivisibili, non paiono tuttavia aderenti alla realtà che nei palazzi di giustizia si sperimenta quotidianamente. Come hanno già sottolineato diverse pronunce di merito, le quantità di stupefacenti in circolazione nella società italiana sono senz'altro enormi, sicché quattro piantine coltivate in un appartamento da due giovani – di cui non risulta un collegamento con qualche rete criminale – non possono aumentare in misura in qualche modo apprezzabile la citata quantità. Anzi, l'assuntore abituale di stupefacenti – ove si rivolga ai traffici di strada per soddisfare il proprio bisogno –



determina un aumento della domanda complessiva e quindi, in un mercato in cui l'approvvigionamento avviene di fatto senza limite e la domanda induce ed alimenta l'offerta, un aumento della quantità di sostanza che circola nella collettività. Paradossalmente perciò il consumatore che non si rivolga ai traffici legati alla criminalità organizzata ma produca in proprio la sostanza stupefacente per il proprio consumo personale evita di contribuire all'incremento dei citati traffici.

Un discorso analogo vale quanto al paventato pericolo che la coltivazione domestica possa dar luogo ad un processo capace di "autoalimentarsi" attraverso la riproduzione dei vegetali; anche tale obiezione risulta infatti inappropriata avendo riguardo agli spazi limitati di un appartamento di città, alla difficoltà che delle piante riescano a riprodursi in vaso, senza sole, ecc.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene corretta l'assimilazione della "coltivazione domestica" – strutturalmente e finalisticamente diversa dalla coltivazione di tipo imprenditoriale o comunque su vasta scala – alla semplice detenzione.

Né il dato letterale depono necessariamente in senso opposto: la stessa espressione "coltivazione" di cui all'art. 73 dpr 309/1990 sembra infatti designare un'attività che presenti certe caratteristiche dimensionali minime e non si attaglia agevolmente alla fattispecie di quattro piantine cresciute in vaso all'interno di un appartamento.

Una interpretazione restrittiva del termine "coltivazione" pare poi necessaria alla luce del principio di offensività del reato (che trova il suo fondamento negli artt. 13 e 27 Cost.): una volta che si individui il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice nella salute pubblica, nell'ordine pubblico e nella sicurezza pubblica, non si può ritenere che soddisfi il requisito di tipicità una condotta che per il numero delle piante, per il luogo di detenzione delle stesse (un luogo chiuso, inaccessibile a terzi), per la destinazione al consumo personale (e quindi la non diffusione dello stupefacente) è del tutto inidonea ad offendere anche solo in termini di pericolo quei beni (in tal senso Cass. Sez. 4, n. 25674 del 17/02/2011 Rv. 250721).

Non si può da ultimo trascurare un altro dato essenziale: la coltivazione in ogni caso dovrebbe avere ad oggetto sostanze stupefacenti; tale caratteristica non può desumersi dalla semplice tipologia di specie botanica coltivata, in quanto altrimenti si finirebbe per punire

la semplice volontà dell'agente; pur trattandosi di reato di pericolo (in cui la soglia di rilevanza è anticipata in ragione dell'importanza dei beni giuridici tutelati) perché il reato sussista è necessario comunque che le piante presentino una quantità di principio attivo sufficiente ad esplicare un'efficacia drogante. Nel caso di specie nessun accertamento risulta essere stato effettuato, a parte il semplice narcotest. E la semplice specie botanica nulla garantisce al riguardo: la quantità di principio attivo notoriamente dipende da fattori quali l'età della pianta, le modalità (idonee o meno) di coltivazione, l'adeguata esposizione alla luce, ecc. I pochi elementi noti al riguardo (piantine ancora giovani; coltivatori inesperti; crescita in un appartamento) sono tutti concordi in senso opposto rispetto a quello della sussistenza del citato requisito.

Anche in relazione a tale profilo va pertanto pronunciata sentenza di assoluzione.

Alla luce di quanto precede è peraltro irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa.

Occorre poi disporre la confisca e distruzione delle piante, dello stupefacente, della cartuccia inesplosa calibro 9X19 e degli altri oggetti in sequestro che riportino tracce di stupefacente.

Il restante materiale in sequestro va restituito agli aventi diritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.,


ASSOLVE gli imputati dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la confisca e distruzione delle piante, dello stupefacente, della cartuccia inesplosa calibro 9X19 e degli altri oggetti in sequestro che riportino tracce di stupefacente.

Dispone la restituzione del restante materiale in sequestro agli aventi diritto.

Ferrara, 20.3.2013

Il Giudice
dott. Franco Attinà



TRIBUNALE DI FERRARA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 25/3/2013

Il Cancelliere

